

Web tax: nuove regole, stessi dubbi

Fabio Ghiselli - Tax advisor

Le modifiche alla web tax previste nella legge di Bilancio 2018 non fanno venire meno le perplessità già rilevate in merito a presupposto e perimetro soggettivo di applicazione dell'imposta. A queste se ne aggiungono, anzi, di nuove, relative alla previsione di un limite di transazioni che determina l'obbligo, o meno, di effettuare il prelievo, all'esclusione dell'e-commerce e alla scelta di attribuire il ruolo di sostituto d'imposta al committente-impresa piuttosto che all'intermediario finanziario. L'auspicio è che il differimento al 2019 dell'entrata in vigore della web tax consenta al legislatore di svolgere quelle ulteriori e necessarie riflessioni per addivenire ad una norma più rispondente alle esigenze dell'erario e del sistema produttivo. E che nel frattempo l'UE definisca una disciplina normativa comune.

Complice il continuo dibattito che da qualche settimana ha accompagnato l'iniziativa parlamentare di introdurre una specifica normativa volta a tassare la quota parte dei profitti realizzati nel nostro Paese dalle **web companies**, il testo definitivo della **legge di Bilancio 2018** modifica il testo originario della proposta, sul quale mi sono soffermato in un precedente articolo pubblicato sulle pagine di IPSOA Quotidiano.

Leggi anche [Web tax: la solitaria risposta dell'Italia alla tassazione dell'economia digitale](#)

Iniziativa che, come si ricorderà, segue la famosa **dichiarazione congiunta** dei Ministri delle Finanze di Francia, Germania, Italia e Spagna con la quale è stata formalmente sollecitata la Commissione UE ad intraprendere opportune iniziative volte a disciplinare gli obblighi fiscali delle imprese che operano nell'economia digitale.

Leggi anche [Uno scatto in avanti per la web tax europea?](#)

I primi commenti hanno già evidenziato le **novità**.

Leggi anche

- [Web tax: nessuna estensione all'e-commerce e prelievi del 3% sui giganti del web](#)

- [Web tax ridotta al 3%](#)

Detto francamente, non mi pare che il nuovo testo sia migliore del primo, nonostante si debba ritenere apprezzabile la volontà politica di introdurre una *web tax* per rispondere in modo adeguato all'evoluzione che tutto il mondo produttivo ha subito nel corso di questi anni e che sicuramente subirà in futuro, pur con le perplessità che ho già evidenziato in ordine alla necessità che l'intervento regolatorio sia comune, quanto meno ai Paesi UE, affinché possa esplicare effetti significativi.

Non sarebbe migliore per varie ragioni.

La prima riguarda sempre il **presupposto dell'imposta** che solo in parte rimane definito dalla legge e, peraltro, in misura non specifica (come rilevato dalla stessa relazione accompagnatoria): la formulazione del nuovo comma 587 è analoga a quella della precedente versione che, da un lato, affida in concreto la sua determinazione a un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, dall'altro, mantiene livelli di indeterminatezza laddove prevede che l'**intervento umano** debba essere "**minimo**", senza definire cosa debba intendersi per "**minimo**". Ragione per cui, rimane elevato il dubbio su una violazione del principio della riserva di legge stabilito dall'art. 23 Cost..

La seconda riguarda ancora l'**esclusione di alcune categorie di soggetti** nei confronti dei quali vengono rese le prestazioni di servizi digitali, nonostante siano state espunte le imprese agricole, inizialmente comprese tra i soggetti esclusi dall'obbligo conseguente alla trattenuta dell'imposta.

La terza riguarda una delle novità introdotte nel corso dell'*iter* di approvazione della legge di Bilancio, quella che prevede che l'imposta non si applicherebbe ai soggetti prestatori che effettuano nel corso di un anno solare un numero complessivo di **transazioni non superiore a 3.000 unità**.

Tale modifica potrebbe leggersi solo in parte con la parallela abolizione del credito d'imposta a favore dei soggetti residenti, perchè le **finalità** sono essenzialmente **diverse**.

La previsione di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione con i tributi e contributi dovuti in Italia aveva lo scopo di non colpire i soggetti che svolgono l'attività presupposto in quanto ivi residenti, nei confronti dei quali si sarebbe manifestata una sorta di imposizione plurima (o di doppia imposizione), mentre l'esclusione disposta sulla base del numero di transazioni digitali potrebbe riguardare, al momento, tutti i soggetti, seppur di ridotte dimensioni, **indipendentemente dalla residenza**.

Una maggiore efficacia del credito d'imposta per favorire PMI e start-up italiane poteva essere garantita in modo diverso, come ho già rilevato.

Inoltre, il limite di transazioni che determinerebbe l'obbligo, o meno, in capo al committente di effettuare il prelievo impositivo dovrebbe essere:

a) comunicato a quest'ultimo dallo stesso prestatore e

b) fatto prima del pagamento della prestazione, atteso che l'imposta deve essere prelevata all'atto del pagamento.

Con questa previsione una disposizione legislativa nazionale imporrebbe un **obbligo amministrativo a un soggetto estero**: in virtù di che cosa questo obbligo dovrebbe essere adempiuto? Inoltre, quali conseguenze ricadrebbero sul soggetto estero inadempiente? Quali conseguenze, in termini sanzionatori ricadrebbero sul soggetto committente non residente che in mancanza della comunicazione non verserebbe l'imposta? Che succederebbe se il superamento del limite delle 3.000 transazioni avvenisse un attimo dopo che il pagamento è stato effettuato?

Ulteriori perplessità suscita non solo la conferma della scelta di limitare l'applicazione dell'imposta ai soli rapporti B2B e non anche a quelli B2C, che rappresentano la quota più significativa del business, ma anche quella di circoscriverla ai rapporti di advertising, **escludendo tutto l'e-commerce**.

Lo stesso può dirsi per la riduzione dell'imposta dal 6 al 3%.

È stato rilevato che l'abbattimento dell'aliquota coinciderebbe con l'allargamento della base imponibile. Ma alla luce del dettato normativo sulla base di commisurazione dell'imposta, che coincide con il corrispettivo della prestazione al netto dell'IVA, posto in relazione con quello precedente, non mi sentirei di avvalorare con assoluta certezza questa conclusione. L'incremento di gettito da 114 a 190 milioni di euro, dichiarato nella relazione al provvedimento, mi sembrerebbe più dettato dalla soppressione del credito d'imposta che sarebbe costato 76 milioni, e la cui somma porterebbe ai famosi 190 milioni di euro complessivi.

Infine, qualche dubbio mi sentirei di esprimere sulla scelta di attribuire il **ruolo di sostituto d'imposta al committente-impresa** piuttosto che all'intermediario finanziario. Certo, qualcuno lo deve fare, e si tratta di scegliere il soggetto cui attribuire il maggiore onere amministrativo, se il primo o il secondo.

Basta però che non si giustifichi la scelta sulla base del fatto che l'intermediario finanziario, che sempre interviene nel pagamento del servizio - in qualunque modo venga fatto - non sarebbe in grado di svolgere il compito per l'assenza di organizzazione interna o di maggiori costi di questa (che in ogni caso graverebbero su tutti) o non disporrebbe delle informazioni

necessarie che comunque sarebbe in grado di ottenere.

L'unica speranza risiede nel fatto che il differimento dell'entrata in vigore della legge al 2019, possa consentire al legislatore di svolgere quelle ulteriori e necessarie riflessioni per redigere un testo definitivo più rispondente alle esigenze dell'erario e del sistema produttivo.

E che nel frattempo la UE addivenga alla definizione di una disciplina normativa comune.

3 motivi per cui scegliere IPSOA In Pratica:

- E' un metodo editoriale innovativo
- E' una nuova modalità di fornire contenuti professionali attraverso l'integrazione tra elementi cartacei e supporti digitali
- E' una soluzione semplice ed operativa per risposte immediate a problemi concreti

[Scopri tutto su IPSOA In Pratica](#)